

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm. ;  
sul ricorso numero di registro generale 3149 del 2011, proposto da  
\*\*\*\*\* domiciliato ex lege in Roma, presso la Segreteria del TAR e  
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gian Paolo  
Guglielmo del foro di Latina;

contro

- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in  
Roma, via dei Portoghesi n. 12 preso la Sede dell'Avvocatura Generale  
dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- AMBASCIATA D'ITALIA A NUOVA DELHI, in persona dell'Ambasciatore p.t.,  
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 preso la Sede  
dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende  
nel presente giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 18/02/11 con cui l'Ambasciata d'Italia a Nuova  
Delhi ha respinto la richiesta di visto d'ingresso presentata dal  
ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti intimati;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 maggio 2011 il dott.  
Michelangelo Francavilla;  
Espletate le formalità previste dall'art. 60 cod. proc. amm. ;  
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma  
semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento del  
18/02/11 con cui l'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi ha respinto la  
richiesta di visto d'ingresso presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere  
respinto;

Considerato che con un'unica censura il ricorrente prospetta  
l'illegittimità del provvedimento impugnato per erroneità dei  
presupposti;

Ritenuta l'infondatezza della censura in esame;

Considerato, in particolare, che l'amministrazione ha respinto la richiesta di visto in ragione dell'avvenuto inserimento del nominativo del ricorrente nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) come persona inammissibile nello spazio Schengen; Considerato che, contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo, la segnalazione nel S.I.S. comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto d'ingresso con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalità in capo all'amministrazione come, del resto, già statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa (tra le altre TAR Lazio - Roma n. 1443/09; 552/08; n. 9953/04);

Rilevato che l'opzione ermeneutica in esame risulta confermata dall'art. 5 comma 1° lettera b) della Convenzione di Schengen e dall'art. 5 del Reg. CE n. 562/06 secondo cui l'ingresso nel territorio dei Paesi aderenti è concesso allo straniero a condizione che lo stesso non sia segnalato ai fini della non ammissione;

Considerato, pertanto, che la segnalazione nel sistema S.I.S. costituisce, secondo la Convenzione di Schengen ed il Reg. CE n. 562/06, ragione necessaria e sufficiente per negare il visto d'ingresso allo straniero che sia interessato dalla stessa;

Considerato, per altro, che eventuali diritti dell'interessato all'accertamento della correttezza dell'inserimento del suo nominativo nel S.I.S. possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 della Convenzione di Schengen;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente  
Pierina Biancofiore, Consigliere  
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
Il 10/05/2011  
IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)